

ASSOCIAZIONE CULTURALE
“VIVA CASAL BERTONE”
STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1

È costituita un'Associazione operante nei settori sociali, culturali, ambientali, didattici e della comunicazione e più in generale in tutti quegli ambiti ritenuti idonei al raggiungimento degli scopi sociali; l'Associazione opera nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare gli artt. 2 e 3, nonché ai sensi del Capo II del Codice civile ed assume la denominazione di **VIVA CASAL BERTONE**.

L'Associazione ha la sede legale nel Comune di Roma, in via di Casal Bertone 66.

L'eventuale variazione di sede all'interno del Comune non comporta variazione Statutaria e potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi. La sua durata è illimitata.

SCOPO – FINALITÀ

Art. 2

L'Associazione **VIVA CASAL BERTONE** è apartitica, indipendente ed aconfessionale, fondata sui principi costituzionali democratici ed antifascisti e ha come scopo la gestione, promozione e lo sviluppo di tutte quelle attività tese a migliorare la qualità di vita nel quartiere sia per i suoi abitanti, che per i frequentatori della zona. L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, e nel pieno rispetto della dignità degli associati e dei terzi, ispirandosi ai principi di libertà, uguaglianza e fraternità, alla elettività e gratuità delle cariche sociali.

In particolare l'attività e gli obiettivi dell'Associazione Culturale **VIVA CASAL BERTONE** sono:

- A. Contribuire allo sviluppo del quartiere attraverso il supporto, la gestione o l'organizzazione di attività ed eventi culturali ed artistici per creare momenti di socialità tesi a migliorare la qualità generale di vita del quartiere anche incentivando azioni di riqualificazione urbana, attraverso azioni incentrate sulla promozione del decoro come principale contrasto al degrado, al fine di restituire spazi di vivibilità a famiglie e abitanti e al fine di stimolare ed accrescere il senso di appartenenza dei cittadini al territorio e favorire la solidarietà, l'inclusione sociale, l'integrazione e l'intercultura;
- B. Favorire l'associazionismo con soggetti terzi pubblici o privati, come altre realtà associative e/o commerciali attive nel quartiere di Casal Bertone o in altri quartieri di Roma, con l'obiettivo di creare una rete civica volta a promuovere la migliore vivibilità del territorio;
- C. Collaborare con le Istituzioni pubbliche per attività finalizzate al contrasto del degrado, anche quello connesso alla presenza di attività criminali, nonché per individuare e favorire le migliori soluzioni per la vivibilità complessiva del quartiere;
- D. Svolgere attività didattiche, culturali e artistiche, con l'obiettivo di promuovere la storia del quartiere, anche da un punto di vista architettonico e sociale, l'educazione civica e la legalità, mediante la realizzazione di progetti e materiali educativi, l'organizzazione di corsi, moduli formativi, seminari ecc.;

- E. Ideare, organizzare, promuovere e gestire in Italia e all'estero eventi quali incontri, convegni, tavole rotonde, conferenze, mostre ed esposizioni, rappresentazioni teatrali, concorsi, festival, laboratori didattici, esclusivamente tesi alla promozione e alla sensibilizzazione dei valori e degli scopi sociali;
- F. Promuovere rapporti con Istituzioni, Enti ed Associazioni, per favorire lo scopo sociale, aumentando l'impatto e l'efficacia delle proprie iniziative, ivi incluso a titolo esemplificativo la partecipazione a manifestazioni pubbliche;
- G. Promuovere ed incentivare il rispetto dell'Ambiente attraverso apposite iniziative e comunque incentivando lo sviluppo e la tutela del patrimonio ambientale presente su territorio;
- H. Promuovere ed incentivare la socialità e lo sport come momento di crescita collettiva e di aggregazione, anche attraverso l'organizzazione o la gestione di iniziative sociali o commerciali;
- I. Accedere ad ogni tipo di bando, finanziamento e contributo, pubblico o privato, utile al perseguimento degli scopi sociali.

A tal fine l'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate volte a raggiungere le finalità sociali sopra esposte.

SOCI

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti pubblici o privati, non aventi scopo di lucro o economico, che ne condividano gli scopi di cui all'articolo 2 e che si impegnino a realizzarli.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori o dal tutore. Il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età.

Gli associati possono essere:

1. fondatori
2. ordinari
3. sostenitori
4. onorari

Sono **fondatori** coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione ed hanno tutti i diritti ed i doveri dei soci ordinari. Sono **ordinari** tutti coloro che, avendone i requisiti, vengono ammessi come soci dell'Associazione. Sono **sostenitori**, coloro i quali sostengono l'Associazione mediante elargizioni e contributi annuali con il fine di sostenere in maniera attiva le attività associative. Sono **onorari** coloro che hanno prestato servizi di particolare importanza all'associazione o si siano distinti per la loro attività a favore delle tematiche sociali.

AMMISSIONE

Art. 4

Per essere ammessi come socio è necessario presentare domanda di ammissione all'Associazione con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

1. Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita e residenza, nonché un valido indirizzo di

2/8

posta elettronica dove ricevere comunicazioni e convocazioni;

2. Dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
3. Versare la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
4. Autorizzare il trattamento dei dati personali.

È compito del Consiglio Direttivo valutare in merito all'ammissione dei nuovi soci. L'ammissione, seguita dall'iscrizione nel libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio ordinario".

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'adulto esercente la potestà.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Nel caso in cui la domanda venisse respinta, con risposta motivata, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea dei soci, alla prima convocazione utile.

Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata, salvo l'Assemblea dei soci non disponga diversamente.

DIRITTI DEL SOCIO

Art. 5

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare alla vita associativa,
- il socio ordinario esprime il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione del bilancio e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione e gode dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

DOVERI DEL SOCIO

Art. 6

I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa ordinaria annuale. La quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi a sostegno economico del sodalizio non sono trasmissibili e non sono rivalutabili. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa ordinaria annuale; i soci sostenitori sono obbligati al pagamento di quanto si sono impegnati a versare all'associazione.
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Art. 7

La qualifica di socio si perde per dimissioni, revoca, per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

Le **dimissioni** da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto immediato, le dimissioni e la relativa perdita della qualifica di socio saranno tempestivamente annotate sul libro soci.

La **revoca** è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio qualora:

- a) si manifestino motivi di incompatibilità del socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell'Associazione;

3/8

- b) il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- c) il socio svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) in qualunque modo, il socio arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione;
- e) il socio ometta il versamento della quota associativa annuale, ovvero di quanto si è impegnato a versare, sebbene formalmente richiamato dal Presidente;

Il provvedimento di revoca adottato dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima Assemblea utile dei soci. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere espressamente convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

Qualora ratificato, il provvedimento diverrà immediatamente esecutivo e verrà tempestivamente annotato nel libro soci.

Le deliberazioni prese in materia di revoca o le eventuali convocazioni in assemblea devono essere comunicate ai soci destinatari mediante PEC, lettera raccomandata a/r o consegnata a mano.

I soci dimissionari o revocati non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE/PATRIMONIO SOCIALE

Art. 8

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote degli associati, da versarsi entro e non oltre il primo trimestre dell'anno di competenza;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) bandi e contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, italiani e non, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, culturale, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali e di raccolta di fondi finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite;
- i) altre entrate private (esempio sponsorizzazioni di aziende, negozi, etc) compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune/patrimonio sociale, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

È previsto il solo rimborso dei costi vivi e documentati sostenuti dai membri del Consiglio Direttivo o dai soci impegnati in attività esterne collegate al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

BILANCIO O RENDICONTO

Art. 9

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare

4/8

all'Assemblea dei soci.

Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale previsto il 31 dicembre di ogni anno.

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: il rimanente a disposizione per finanziare le future attività sociali dell'Associazione e per nuovi impianti o ammortamenti delle dotazioni e strumentazioni.

In nessun caso, potrà essere diviso tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno 10 giorno prima della seduta, con avviso scritto ad ogni socio o tramite altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire l'avvenuta conoscenza da parte del Socio. L'avviso dovrà riportare data, ora, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea sia per la prima che per la seconda convocazione.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'assemblea stessa. Il presidente nomina un segretario che provvederà a redigere il verbale dell'Assemblea ed a riportarlo su apposito registro dei verbali.

1) L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile successivo.

Essa:

- approva le linee generali del programma di attività sociali su proposta del Consiglio Direttivo;
- elegge il Consiglio Direttivo allo scadere del suo mandato e lo revoca in tutto o in parte;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- nomina i soci onorari su proposta del Consiglio Direttivo.

2) L'Assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori Contabili se previsto;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/4 dei soci;
- per le eventuali modifiche al presente Statuto e/o per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 11

In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo almeno un'ora dopo la prima.


Per la nomina dei Soci onorari è sempre necessaria l'unanimità dei presenti in assemblea.

Art. 12

Per le modifiche da apportare allo Statuto, sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione, è indispensabile la convocazione dell'Assemblea Straordinaria che può deliberare sulle suddette materie esclusivamente se costituita dalla metà più uno dei soci

Art. 13

5/8



Il diritto di voto è riservato ai solo soci ordinari. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto a seguito di decisione del Presidente dell'Assemblea. Alla votazione partecipano tutti soci in regola con le obbligazioni sociali e con il versamento delle quote associative. Deve essere garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi secondo il principio del voto singolo, come previsto dall'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 4 ad un massimo di 9 Consiglieri eletti fra i soci di comprovata integrità, in regola con le obbligazioni sociali e con il versamento delle quote associative e dura in carica 2 anni. I componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario, può, inoltre, delegare altri Consiglieri in ordine ad attività specifiche svolte dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Presidente e gli altri Consiglieri potranno ricevere anche più deleghe contemporaneamente. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese vive documentate inerenti l'espletamento dell'incarico. Il Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere non possono essere eletti nella carica per più di due mandati consecutivi.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria una volta ogni 30 giorni e in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta 1/3 dei Consiglieri. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vicepresidente.


Art. 16

Il Consiglio Direttivo è l'organo gestionale, organizzativo ed esecutivo dell'Associazione; ad esso vengono attribuite tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria, purchè non riservati ad altro organo per espressa previsione del presente Statuto. In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee generali approvate dall'Assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i bilanci e compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- amministrare le risorse economiche dell'Associazione e il suo patrimonio;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa la sospensione e la espulsione dei soci;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione;
- convocare l'assemblea ordinaria e, su richiesta, l'assemblea straordinaria, definendone l'ordine del giorno.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo è costituito con la presenza della maggioranza più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

The image shows a series of handwritten signatures in blue ink. From left to right, there are four distinct signatures. In the center, there is a handwritten number '6/8' above the initials 'AP' and 'Ac'. To the right of these initials are several more signatures, including one that appears to be 'AB' and another that looks like 'cc'. On the far right, there are two more signatures, one of which is a large, stylized signature.

IL PRESIDENTE

Art. 17

Il Presidente ha la rappresentanza legale, la rappresentanza esterna dell'Associazione e la firma sociale. In caso di assenza giustificata o di impedimento del Presidente tutte le mansioni dallo stesso ricoperte spettano al Vicepresidente o a un Consigliere espressamente delegato con delibera consiliare. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, dirige le discussioni del Consiglio direttivo e ne fissa l'Ordine del Giorno, vidima, unitamente al Segretario, i processi verbali del Consiglio; firma tutta la corrispondenza che viene spedita dall'Associazione; soprintende alla esecuzione di qualsiasi deliberazione.

Previa delibera del Consiglio Direttivo e per conto e nell'interesse dell'Associazione ha il potere di stipulare convenzioni, contratti ed ogni altro atto giuridicamente vincolante per l'associazione ed in particolare può aprire, chiudere, movimentare conti correnti bancari per l'amministrazione dei beni mobili e immobili, richiedere affidamenti bancari, assumere obbligazioni, richiedere e riscuotere finanziamenti.

Le mansioni inerenti la straordinaria amministrazione, non previste al comma precedente, dovranno essere espressamente delegate dal Consiglio.

IL TESORIERE

Art. 18

Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e della gestione del patrimonio dell'Associazione secondo le direttive dell'Assemblea dei Soci e le decisioni del Consiglio Direttivo. In particolare, liquida gli impegni di spesa precedentemente assunti dal Consiglio Direttivo di cui fa parte, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. A tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari intestati all'Associazione, su delega del Presidente.

Annualmente relaziona sul progetto di bilancio preventivo e di rendiconto economico, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea.

Il Tesoriere, su richiesta dei membri del Consiglio Direttivo, è tenuto all'esibizione della documentazione contabile attestante la movimentazione economico finanziaria e la regolarità dei versamenti delle quote associative.

Il Tesoriere cura la conservazione della documentazione contabile.

IL REVISORE CONTABILE

Art. 19

Il Revisore Contabile e il Revisore Supplente, se previsti, sono nominati dall'Assemblea dei Soci in caso di necessità ove richiesto dall'Assemblea. Il Revisore Contabile ha il compito di controllo sulla legittimità della gestione contabile dell'Associazione, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 20

La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti all'Assemblea Straordinaria, la cui validità è data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale. In seconda convocazione sarà necessaria la maggioranza dei 4/5 dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera, con la medesima maggioranza, sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività. Il patrimonio residuo dovrà comunque essere devoluto ad

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page. From left to right, there are approximately 10 distinct signatures. One signature in the middle has the number '7/8' written above it. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script.

altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, Legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Roma, li

I Soci Fondatori

Maria AMENDOLA

Giacomo BARBALACO

Bruno BERTUCCI

Carmen CARTA

Alessandra CECCOTTI

Andrea FALZONE

Ferdinando IAVARONE

Domenico MERINGOLO

Vincenzo MINGOLLA

Alessandra PACILLI

Vincenzo PETRONE

Rocco PITASI

Sergio TESTA

Stefano TOMA

